

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1407

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2002

—————

Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante
nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le innumerevoli peculiarità socio-culturali e ambientali della laguna di Venezia che si trasfondono in ambito giuridico, vi è la disciplina relativa a zone ben determinate, ricomprese all'interno della conterminazione lagunare, che, soltanto per questa circostanza «geografica» si trovano oggetto di una controversia giudiziaria tanto risalente nel tempo quanto di scarsa valenza pubblicistica.

Nella zona dell'estuario, ricadente soprattutto nei confini del neonato comune di Cavallino-Treporti, infatti, esistono circa trecento appezzamenti di terreno di modeste dimensioni, che da molte generazioni vengono coltivate da persone in possesso di atto pubblico di compravendita o di successione trascritto alle conservatorie dei registri immobiliari e registrato presso gli uffici catastali. Per questi cittadini si è aperto un contenzioso pluriennale, dai risvolti anche penali, sull'assunto che tali terreni siano stati occupati abusivamente in quanto appartenenti al demanio marittimo.

Se appare palmare la riconducibilità della laguna di Venezia all'articolo 28 del codice della navigazione relativamente alle caratteristiche della demanialità, altrettanto evidente da una semplice ricognizione dei luoghi risulta la specificità dei cosiddetti «orti», in quanto terreni stabilmente emersi, senza diretta comunicazione con il mare e normalmente non soggetti ad espansione di marea. Per questo si ritiene che la presente proposta possa contribuire a dare certezze anche alla parte pubblica nella conduzione dell'azione amministrativa e di gestione degli interventi su tali aree.

La competenza primaria in questa materia, infatti, è del Magistrato alle acque di Venezia il quale, nell'ambito dei poteri che gli

sono attribuiti dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, mantiene integra la possibilità di esercitare le proprie competenze in tema di salvaguardia idraulico-lagunare anche attraverso lo strumento della servitù idraulica, con la quale, in conformità con i principi generali attinenti la gestione delle acque pubbliche, interviene in termini preventivi (tramite autorizzazione e concessione all'esercizio di attività incidenti sul regime idraulico) e successivi (tramite sorveglianza e provvedimenti vincolanti) in ogni circostanza in cui sia necessario assicurare il buon governo delle acque lagunari.

Obiettivo della modifica legislativa proposta è, pertanto, la definizione in termini di chiarezza ed esaustività della *vexata quaestio* relativa alla disponibilità in termini privatistici di alcuni terreni emersi definiti «orti», ma anche delle facoltà di intervento della mano pubblica per garantire il corretto dispiegarsi delle finalità pubblicistiche in un ambito sottoposto a particolare regolamentazione.

Anche per questo, quindi, è opportuno limitare l'intervento del legislatore a tali terreni, laddove, invece, per le zone denominate valli da pesca le problematiche emergenti potranno essere affrontate nell'ambito di un riassetto complessivo della legislazione speciale su Venezia e la sua laguna, posto che gli interventi su tali aree sono oggetto di norme contenute in leggi diverse e che la questione relativa alla demanialità o comunque alla destinazione pubblica assume contorni di maggiore incertezza, anche con riferimento alla diversa consistenza territoriale e ambientale.

Il contemperamento delle istanze private con le ragioni di pubblico interesse, quindi, è stato individuato nel ricorso ad istituti giu-

ridici dai contorni ben definiti: la servitù di carattere idraulico-lagunare come delineata dalla normativa generale in materia di acque pubbliche e dalla normativa speciale su Venezia, per un verso, ed il ricorso all'espropriazione per pubblica utilità, quale istituto a carattere generale dell'ordinamento, nei casi in cui l'intervento pubblico assume un'incidenza incompatibile con la persistenza della proprietà privata alla quale, pertanto, verrà riconosciuto un indennizzo.

All'interno dei principi costituzionali e di quelli generali dell'ordinamento giuridico, quindi, il contenuto dei diversi commi del nuovo articolo 9 della legge n. 366 del 1963, di cui si propone l'introduzione con l'unico articolo del disegno di legge, può essere illustrato nel modo seguente:

con il comma 1 viene esplicitato con finalità declaratorie l'ambito di applicazione della norma, riferito ai terreni emersi all'interno della conterminazione lagunare e non ricompresi nelle aree delle valli da pesca,

e, conseguentemente, alle modalità di esercizio di una delle facoltà tipiche rientranti nel diritto di proprietà, ovvero la coltivazione del fondo;

il comma 2 sancisce in modo univoco il rapporto tra la proprietà privata e l'interesse pubblico al perseguimento di una funzionale gestione idraulico-lagunare, disciplinato attraverso l'istituto della servitù pubblica gravante sui fondi, e ribadisce la titolarità del Magistrato alle acque di Venezia alla conduzione degli interventi compresi nel vincolo di servitù;

il comma 3 introduce nell'ambito della legge speciale su Venezia il principio generale della necessità di espropriazione per pubblica utilità nel caso di interventi pubblici incompatibili con l'esercizio, sia pur limitato, del diritto di proprietà;

il comma 4 ripropone il dettato della norma già contenuta nel secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 366 del 1963, nel testo vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *1.* I proprietari e i conduttori dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia, ad esclusione delle valli da pesca, esercitano le attività agricole con il solo limite del rispetto della legislazione regionale in materia.

2. L'esercizio dei diritti dominicali sui terreni di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e, a tal fine, è soggetto a servitù idraulica tramite la quale il Magistrato alle acque assicura il buon regime idraulico lagunare.

3. Qualora intenda realizzare interventi eccedenti l'esercizio della servitù idraulica sui terreni di cui al comma 1, il Magistrato alle acque procede ad espropriazione per pubblica utilità.

4. Nulla è dovuto se la modifica del perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali».